



COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A.

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti
25 giugno 2015 – 1[^] convocazione
26 giugno 2015– 2[^] convocazione

10 giugno 2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI COMPAGNIA DELLA RUOTA S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIE E ORDINARIA CONVOCATA PER IL 25 GIUGNO 2015 E 26 GIUGNO 2015, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E IN SECONDA CONVOCAZIONE

Signori Azionisti,

Il Consiglio di amministrazione di Compagnia della Ruota Spa (di seguito, CdR) intende proporre agli azionisti, convocati in Assemblea generale ordinaria e straordinaria per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte Straordinaria

- 1) Modifiche statutarie concernenti: l'adozione di una nuova denominazione sociale (art.1); la riformulazione dell'oggetto sociale (art.4); la riduzione del numero degli amministratori indipendenti nonché la modifica del contenuto delle liste attraverso cui pervenire alla nomina dell'organo amministrativo (art. 20).

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Approvazione della nuova politica di investimento
- 3) Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nomina degli stessi e determinazione dei relativi compensi;
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

quanto di seguito riportato.

Con riferimento al **primo punto** posto all'ordine del giorno in **parte straordinaria**, il Consiglio di Amministrazione di CdR, tenuto conto della ritenuta opportunità di:

- modificare la denominazione della società anche al fine di consentirne una più diretta identificazione con la relativa "*mission*";
- riformulare l'oggetto sociale - per renderlo più aderente all'attività in concreto da sempre esercitata dalla società - prevedendo in ultima analisi come l'operatività nel settore del "non performing" avvenga per il tramite di società partecipate stabilmente pur non escludendo, in presenza di determinate condizioni, un'operatività "diretta" nello stesso;
- ridurre il numero dei componenti il consiglio di amministrazione qualificabili come indipendenti per riportare il rapporto fra questi ed i restanti membri a quello previsto dall'articolo 147 ter del Testo Unico Finanza - ossia un membro indipendente in presenza di

un consiglio di amministrazione composto da non più di sette soggetti laddove quest'ultimo è il numero massimo dei componenti previsto dal vigente statuto – modificando al contempo il contenuto delle “liste” attraverso cui pervenire alla nomina dell'intero consiglio prevedendo in particolare come il nominativo del componente indipendente debba essere il secondo indicato in ciascuna di queste;

intende proporre agli azionisti le modifiche statutarie desumibili dalla tabella sotto riportata nella quale a fianco degli articoli interessati dalla delibera, esposti nel loro testo vigente, viene riportato il nuovo testo proposto con evidenza delle relative modifiche:

Testo vigente	Testo proposto
<p>1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>È costituita una società per azioni denominata "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A." senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>	<p>1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE</p> <p>È costituita una società per azioni denominata "COMPAGNIA DELLA RUOTA S.p.A." <u>"CdR Capital Advance S.p.A."</u> senza vincoli di rappresentazione grafica.</p>
<p>4 OGGETTO</p> <p>L'attività che costituisce l'oggetto sociale è l'investimento, tanto direttamente che per il tramite di società controllate e/o partecipate, in beni mobili, immobili ed in partecipazioni, tanto di maggioranza che di minoranza, in società, imprese o altre entità localizzate prevalentemente in Italia, quotate e non quotate su un mercato regolamentato di cui all'art. 61 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e ciò nell'ambito delle c.d. special situation ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali.</p> <p>La società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o</p>	<p>4 OGGETTO</p> <p>L'attività che costituisce l'oggetto sociale è l'investimento, tanto direttamente che per il tramite di società controllate e/o partecipate, in beni mobili, immobili ed in partecipazioni, tanto di maggioranza che di minoranza, in società, imprese o altre entità localizzate prevalentemente in Italia, quotate e non quotate su un mercato regolamentato di cui all'art. 61 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), e ciò nell'ambito delle c.d. special situation ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali. <u>si sostanzia nell'acquisto e gestione di partecipazioni, a scopo di stabile investimento in società o veicoli non societari e joint venture operanti:</u></p> <p><u>A. In via prevalente, nell'acquisto, finalizzato alla successiva valorizzazione, di beni mobili, immobili, partecipazioni, crediti ed assets in genere e ciò nell'ambito delle c.d. special situation ovvero situazioni problematiche e complesse di varia natura anche originatesi in seno a procedure concorsuali ex Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni o di altre situazioni di crisi aziendali disciplinate da disposizioni speciali;</u></p> <p><u>B. In via non prevalente, in attività strumentali a quelle precedentemente indicate quali, a titolo esemplificativo, quelle di amministrazione statica o gestione di patrimoni, management ed outsourcing immobiliare, corporate finance, intermediazione finanziaria.</u></p> <p><u>Previa conforme delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di ogni pertinente disposizione di Legge, le attività sub A e B potranno essere esercitate direttamente anche dalla società.</u></p> <p>La società potrà inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutti gli atti e le operazioni strumentali o</p>

<p>connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, nonché l'assistenza e la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e di questioni connesse (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazioni aziendali o societaria). La società potrà altresì svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza, tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo.</p> <p>Le attività di investimento e/o disinvestimento dovranno essere condotte nell'ambito della strategia di investimento di volta in volta adottata dalla società.</p> <p>La società potrà inoltre effettuare l'attività di gestione e recupero dei beni in via strumentale all'attività principale.</p> <p>E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/o elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso.</p>	<p>connesse alle attività sopra descritte, quali, a titolo esemplificativo, lo studio, la ricerca e l'analisi in materia economica e finanziaria, nonché l'assistenza e la consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, strategia industriale e di questioni connesse (ivi incluse operazioni di ristrutturazione e/o riorganizzazioni aziendali o societaria). La società potrà altresì svolgere per le società partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing ed attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie. La società potrà, ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale, acquistare, vendere, permutare, dare e prendere in affitto immobili ad uso funzionale, concedere ipoteche, avalli, fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza anche indiretta con lo scopo sociale e sia comunque ritenuta utile al raggiungimento dello stesso, effettuando, di conseguenza, tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili alla realizzazione dei fini e dell'attività della società, anche a titolo gratuito, per interesse proprio o di società controllanti, partecipate o soggette a comune controllo.</p> <p>Le attività di investimento e/o disinvestimento dovranno essere condotte nell'ambito della strategia di investimento di volta in volta adottata dalla società.</p> <p>La società potrà inoltre effettuare l'attività di gestione e recupero dei beni in via strumentale all'attività principale.</p> <p>E' fatto divieto di esercitare ogni e qualsiasi attività non consentita ai soggetti non iscritti in determinati albi e/ elenchi e in particolare quella finanziaria, bancaria ovvero ogni attività subordinata a speciali autorizzazioni qualora non ne sia in possesso</p>
<p>20 COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE</p> <p>20.1 La società è amministrata da consiglio di amministrazione secondo quanto deliberato dall'assemblea chiamata a nominare l'organo amministrativo. I componenti l'organo amministrativo potranno essere soci o non soci, e, salva diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variante da 3 (tre) a 7 (sette) membri, come di volta in volta determinato dall'assemblea dei soci.</p> <p>20.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari</p>	<p>20 COMPOSIZIONE, NOMINA E SOSTITUZIONE</p> <p>20.1 La società è amministrata da consiglio di amministrazione secondo quanto deliberato dall'assemblea chiamata a nominare l'organo amministrativo. I componenti l'organo amministrativo potranno essere soci o non soci, e, salva diversa deliberazione dell'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variante da 3 (tre) a 7 (sette) membri, come di volta in volta determinato dall'assemblea dei soci.</p> <p>20.2 Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari</p>

al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 2 (due) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo e all'ultimo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: i. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; ii. dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione il

al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno ~~2 (due)~~ 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo ~~e all'ultimo~~ numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue: i. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; ii. dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista. Assumerà la carica di presidente del consiglio di amministrazione

candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

20.3 I componenti del consiglio di amministrazione possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti e svolgere in proprio o per conto di terzi tali attività o assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti con l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.

20.4 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

20.5 Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.

20.3 I componenti del consiglio di amministrazione possono assumere la qualifica di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti e svolgere in proprio o per conto di terzi tali attività o assumere la carica di amministratore o direttore generale in società concorrenti con l'autorizzazione dell'assemblea dei soci.

20.4 I componenti il consiglio di amministrazione durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi. Essi scadono alla data della riunione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto. I componenti il consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

20.5 Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e gli amministratori rimasti in carica dovranno procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione.

Alle modifiche sopra riportate non consegue, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, il diritto di recesso a favore degli azionisti assenti o dissenzienti. Le stesse peraltro debbono essere oggetto di specifica approvazione da parte dei titolari di Azioni B, riuniti in apposita assemblea, a mente dell'articolo 19 del vigente statuto.

Con riferimento al **primo punto** posto all'ordine del giorno in **parte ordinaria** il Consiglio di Amministrazione intende proporre l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 - costituito da stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione – nonché contestualmente presentare all'assemblea il bilancio consolidato di Gruppo corredato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Atteso che il progetto di bilancio della società espone un utile netto di € 842.678 (che, a livello consolidato, si attesta ad € 353.065 al netto delle quote di terzi), anche alla luce delle disposizioni

dettate dal vigente statuto in tema di distribuzione degli utili, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare quello conseguito come segue:

- per € 12.165,84 alla riserva legale che raggiunge così il limite previsto dall'articolo 2430 del Codice Civile;
- per l'importo di € 701.864,34, alla riserva indisponibile ex art. 2426 punto 4 C.C.;
- per l'importo di € 128.647,44 a favore dei titolari di azioni di categoria A - e cioè a parziale soddisfo del diritto "privilegiato" agli utili di esercizio loro spettante - in ragione di € 0,0111 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in circolazione.

Tenuto conto poi che della riserva di € 38.883,20 costituitasi in sede di destinazione dell'utile dell'esercizio 2013, l'importo di € 29.637,20 si è reso integralmente disponibile a seguito della distribuzione a CdR, il 15 maggio scorso, da parte di Figerbiella, di dividendi complessivi pari ad € 30.000 e che la riserva di sovrapprezzo iscritta in bilancio per complessivi € 11.898.008,41 deve considerarsi liberamente disponibile, stante il raggiungimento da parte di quella legale, in forza dell'accantonamento di cui sopra, del limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'assemblea degli azionisti l'ulteriore distribuzione:

- di € 29.637,20, attinti dalla riserva come sopra resasi disponibile, a favore dei titolari di azioni di categoria A in ragione di € 0,0026 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in circolazione e ciò ad ulteriore parziale soddisfo del diritto "privilegiato" agli utili di esercizio loro spettante;
- di € 142.029,93, attinti dalla riserva di sovrapprezzo, sempre a favore dei soli titolari di azioni di categoria A in ragione di € 0,0123 per ciascuna delle n. 11.547.149 azioni di categoria in circolazione.

Il dividendo proposto verrebbe messo in pagamento a partire dall'8 luglio 2015 mediante lo stacco della cedola n. 2, il 6 luglio 2015 (record date 7 luglio 2015) dandosi atto che la parte di questo rappresentata dalla distribuzione della riserva di sovrapprezzo deve intendersi non imponibile in capo al percipiente non sussistendo nel patrimonio sociale ulteriori riserve disponibili.

Circa il **secondo punto** all'ordine del giorno in **parte ordinaria** il Consiglio di Amministrazione della società intende sottoporre all'approvazione degli azionisti una modifica della politica di investimento – il cui nuovo testo è qui allegato - volta a valorizzarne il ruolo di holding focalizzata nella sola assunzione di stabili partecipazioni in società operanti, prevalentemente, nel settore del non performing - dotate di autonomia decisionale e manageriale - nonché, in via residuale, in quelle la cui attività venga ritenuta comunque sinergica e/o strumentale.

Quanto al **terzo e quarto punto** all'ordine del giorno in **parte ordinaria** il Consiglio di Amministrazione, rammentato come con l'approvazione del bilancio verrà a scadere il mandato tanto dell'organo amministrativo che di quello di controllo della società, invita gli azionisti a provvedere in merito precisando come la nomina degli stessi debba avvenire sulla base di liste in conformità alle disposizioni dettate, rispettivamente, dagli articoli 20 e 27 del vigente statuto e che qui si intendono integralmente riportati. Fermo quanto precede il Consiglio di Amministrazione rammenta ad ogni buon conto come le liste (i) possano essere presentate dagli azionisti che, da soli o unitamente ad altri, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%; (ii) debbano essere depositate presso la sede della società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulle nomine, (iii) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della società, unitamente alla documentazione relativa a ciascun candidato, almeno 7 (sette) giorni prima della data della relativa assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società. Con particolare riguardo alla nomina

dell'organo amministrativo il Consiglio di Amministrazione intende proporre all'assemblea che questo sia formato da 7 (sette) membri ai quali riconoscere un emolumento complessivo di € 118.000 - al netto degli oneri accessori laddove dovuti - fermo restando la facoltà di questo di attribuire ulteriori compensi od indennità ai membri investiti di particolari cariche. Circa il compenso da attribuirsi al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione propone che questo sia fissato in complessivi € 25.000 annui al netto degli oneri accessori.

Biella, 10 giugno 2015

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Mauro Girardi